

Linee di indirizzo alla Fondazione Film Commission Torino Piemonte in merito agli interventi a sostegno delle opere audiovisive, ai sensi del capo I e dell'art. 54 del Regolamento comunitario (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 la Commissione Europea, con proprio Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ha approvato nuove norme in materia che modificano in modo sostanziale la precedente normativa, dedicando uno specifico articolo ai regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54).

1.2 Il paragrafo 1 dell'art. 54 stabilisce che "I regimi di aiuto per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3 del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I".

2. OBIETTIVI E PRINCIPI

2.1 La Regione Piemonte ha da tempo avviato un'azione integrata di sostegno e di incentivazione al settore cinematografico in collaborazione con gli altri attori pubblici piemontesi, considerando tale settore un'importante risorsa per il territorio, per le sue ricadute economiche e socio-culturali.

2.2 In particolare la Regione Piemonte, anche d'intesa con il Comune di Torino, ha realizzato azioni specifiche finalizzate a rendere il Piemonte un polo di riferimento a livello nazionale per le produzioni cinematografiche, e tale politica si è in particolare concretizzata attraverso la costituzione della Fondazione 'Film Commission Torino Piemonte' (deliberazione del Consiglio Regionale n. 556-C.R. 11466 del 21.09.1999), la cui finalità è quella di attrarre produzioni cinematografiche sul territorio regionale.

2.3 Il riconoscimento del ruolo della Fondazione è sottolineato e ribadito dai Programmi di Attività della Direzione regionale competente in materia di cultura, le cui linee di indirizzo sottolineano costantemente che il Piemonte ha in questi ultimi anni rafforzato e consolidato il proprio ruolo all'interno del panorama produttivo nazionale in ambito cinematografico e audiovisivo e che ciò si è reso possibile grazie a politiche di investimento sul lungo periodo realizzate dalle Amministrazioni locali e al confronto e alla condivisione di obiettivi e progetti con gli operatori del settore. Il punto di riferimento delle politiche a favore della produzione cinematografica e audiovisiva è stata senza dubbio la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, che si pone oggi come qualificato referente per autori e produttori italiani e stranieri ma anche interlocutore autorevole per gli operatori piemontesi e per gli stessi fondatori, Regione Piemonte e Città di Torino, per l'elaborazione delle proprie politiche e linee di indirizzo in materia.

2.4 Tale linea di indirizzo è stata ribadita e confermata dalla Giunta Regionale che, con propria deliberazione n. 25-1961 del 29.04.2011, ha deciso di approvare la prosecuzione degli interventi della Regione Piemonte per lo sviluppo delle produzioni cinematografiche e audiovisive sul territorio piemontese tramite la Fondazione Film Commission Torino Piemonte.

2.5 Gli indirizzi, le azioni e gli atti sopra riportati evidenziano quindi che la Regione Piemonte individua il settore cinematografico, audiovisivo e televisivo come significativo comparto dell'economia piemontese e intende pertanto portare a sistema e consolidare la strategia di sostegno, rafforzando sul territorio regionale l'azione della Film Commission volta a determinare per il Piemonte condizioni favorevoli e attrattive nel panorama della produzione nazionale e, potenzialmente, europea e internazionale.

2.6 Il presente provvedimento è volto pertanto a fissare le linee di indirizzo e i vincoli cui la Fondazione Film Commission Torino Piemonte deve attenersi, nel rispetto di quanto disposto dal

Reg. UE 651/2014, nell'attuazione dei propri interventi istituzionali di sostegno alla realizzazione di opere audiovisive.

2.7 Le linee di indirizzo contenute nel presente provvedimento trovano applicazione nel periodo di vigenza del Reg. UE 651/2014, fatta salva la possibilità di modifiche e aggiornamenti in itinere da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, da comunicare alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del Regolamento stesso.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1 Il sostegno è rivolto a:

- a) imprese italiane di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva con codice ATECO 2007 n. 59.1 come codice primario, iscritte all'elenco delle imprese cinematografiche istituito presso la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), che siano produttori unici o coproduttori del progetto filmico presentato o abbiano un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione del progetto filmico;
- b) imprese UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva con classificazione equivalente Eurostat NACE n. 59.1 come codice primario, che detengano la quota di maggioranza del progetto filmico presentato e dimostrino di aver realizzato almeno un progetto filmico della stessa tipologia per cui si inoltra la domanda;
- c) imprese extra-UE di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva che detengano la quota di maggioranza del progetto filmico presentato e dimostrino di aver realizzato almeno un progetto filmico della stessa tipologia per cui si inoltra la domanda.

3.2 Sono esclusi i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Pertanto la concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal decreto di attuazione (d.p.c.m. 23/5/2007 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12/7/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf").

3.3 Sono altresì esclusi, ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Reg. UE 651/2014, i soggetti che ricadono nell'ambito degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4. ATTIVITA' AMMISSIBILI

4.1 Ai sensi dell'art. 54 par. 2 del Reg. UE 651/2014, gli aiuti sostengono un prodotto culturale, la cui valutazione deve essere effettuata sulla base di un elenco predefinito di criteri culturali. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, con riferimento alle produzioni audiovisive si definiscono prodotti culturali i progetti contenenti parte dei seguenti elementi:

- a. significativo curriculum dell'autore/degli autori e del regista/dei registi;
- b. significativo curriculum del soggetto richiedente, dei singoli interpreti e delle strutture artistiche, culturali e professionali coinvolte nel progetto;
- c. solida struttura finanziaria del progetto, congruità del preventivo dei costi, pluralità dei soggetti che intervengono nel finanziamento del progetto, sostenibilità del bilancio di previsione;
- d. visibile impatto economico, sociale e culturale sul territorio regionale;
- e. coproduzioni e collaborazioni artistiche con altri soggetti;
- f. valutazione della reale fattibilità dell'iniziativa;
- g. qualità generale del progetto.

4.2 L'attività della Film Commission Torino Piemonte di cui al presente provvedimento è destinata al sostegno della fase di preproduzione, produzione e distribuzione di:

- a. film (lungometraggi di finzione e animazione);
- b. opere televisive (film TV e serie TV di finzione e animazione); c. opere web (lungometraggi e serie di finzione e animazione);

d. videogiochi.

4.3 Sono esclusi i progetti relativi alla realizzazione di documentari e di cortometraggi, il cui sostegno rientra nel regime di aiuti cd. "de minimis".

5. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

5.1 I soggetti che intendono accedere al regime di aiuto devono obbligatoriamente presentare richiesta alla Fondazione Film Commission Torino Piemonte sulla base di un modello di istanza predisposto dalla Fondazione stessa pubblicata sul sito istituzionale e contenente, ai sensi dell'art. 6 (Effetto di incentivazione) del Reg. UE 651/2014, almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

5.2 La domanda deve contenere inoltre le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3 relativi alla cd. Clausola Deggendorf e alle imprese in difficoltà.

5.3 Se il beneficiario è un grande impresa, oltre a quanto previsto al punto 5.1 e 5.2, è richiesta documentazione attestante uno o più dei seguenti criteri:

- a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
- c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

Senza la richiesta documentazione non sarà possibile concedere l'aiuto.

5.4 Le modalità di richiesta potranno essere a sportello o attraverso bandi con scadenza definita; in entrambi i casi la modalità di intervento economico potrà essere di carattere selettivo oppure automatico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le procedure relative alle modalità di richiesta e di intervento economico saranno stabilite nel dettaglio dalla Film Commission Torino Piemonte attraverso i regolamenti dei singoli programmi di intervento.

6. RISORSE, COSTI AMMISSIBILI E MODALITA' DI INTERVENTO DEL FONDO

6.1 Le risorse della Film Commission Torino Piemonte per il sostegno alle attività di cui al punto 4 rispettano le soglie stabilite all'art. 4 par. 1 lett. (aa) del Reg. UE 651/2014 e vengono quantificate, per un importo massimo di euro due milioni annui, all'interno del bilancio di previsione della Fondazione approvato dall'organo statutariamente competente, fatte salve integrazioni o variazioni apportate in corso di esercizio in relazione all'effettiva disponibilità.

6.2 Ai sensi dell'art. 54 par. 3 del Reg. UE 651/2014, sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
- b) aiuti alla preproduzione di opere audiovisive;
- c) aiuti alla distribuzione di opere audiovisive.

6.3 Per gli interventi di cui al punto 6.2, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) aiuti alla produzione - i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, tra i quali le spese rientranti nelle seguenti macro-voci: spese per il personale, spese logistiche, spese

generali, servizi professionali, altri servizi, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;

b) aiuti alla riproduzione - i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive, tra i quali le spese rientranti nelle seguenti macro-voci: spese per il personale, spese logistiche, spese generali, servizi professionali, altri servizi, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;

c) aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive, tra i quali le spese rientranti nelle seguenti macro-voci: spese per il personale, spese logistiche, spese generali, servizi professionali, altri servizi, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità.

6.4 Il sostegno accordato al progetto non può superare il 50% del budget di spesa preventivato sul territorio.

6.5 La Fondazione verifica il rispetto dei limiti e dei vincoli di cumulo di differenti regimi di aiuto, così come individuati e definiti dall'art. 8 (Cumulo) del Regolamento (CE) 651/2014.

7. MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

7.1 Gli elementi specifici sui quali la Fondazione basa la valutazione dei progetti sono così articolati:

a) curriculum dell'autore/degli autori e del regista/dei registi;

b) curriculum del soggetto richiedente, curriculum dei singoli interpreti e delle strutture artistiche, culturali e professionali coinvolte nel progetto;

c) potenziale di diffusione e fruizione dell'opera;

d) impatto economico, sociale e culturale sul territorio;

e) congruità del preventivo dei costi;

f) coproduzioni e collaborazioni artistiche con altri soggetti;

g) pluralità dei soggetti che intervengono nel finanziamento del progetto;

h) valutazione della reale fattibilità dell'iniziativa e sostenibilità del bilancio di previsione;

i) qualità generale del progetto.

8. MODALITA' DI EROGAZIONE

8.1 Le procedure relative all'erogazione dell'aiuto assegnato saranno stabilite da Film Commission Torino Piemonte attraverso i regolamenti dei singoli programmi di intervento.

9. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

9.1 Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 651/2014, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

9.2 Le procedure e modalità relative alla rendicontazione dell'attività per la quale è stato assegnato l'aiuto saranno stabilite dalla Film Commission Torino Piemonte attraverso i regolamenti dei singoli programmi di intervento.

9.3 La revoca del sostegno accordato è disposta nel caso in cui si accertino dichiarazioni non veritiere di carattere sostanziale relative alle caratteristiche e al bilancio del progetto.

9.4 Nel rendiconto consuntivo può essere ammessa una diminuzione delle spese non superiore al 30% di quanto dichiarato nel preventivo di spesa sul Piemonte.

10. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

10.1 Le comunicazioni di Film Commission ai soggetti beneficiari di aiuto per la realizzazione di opere audiovisive devono fare esplicito riferimento al Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014.

10.2 Ai sensi dell'art. 11 (Relazioni) par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 651/2014, la Fondazione Film Commission Torino Piemonte e la struttura regionale competente in materia di attività cinematografiche definiscono i contenuti e le modalità di trasmissione da parte della Fondazione alla Regione della relazione annuale, dalla quale deve risultare il dettaglio di ogni intervento di sostegno e la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e di quanto altro previsto dal Reg. (UE) n. 651/2014 in materia di sostegno a opere audiovisive, ivi comprese le norme in materia di cumulo di cui all'art. 8 del regolamento.

10.3 Le informazioni devono essere predisposte nei formati standardizzati utili ai fini della pubblicazione sullo specifico sito web regionale, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014.

10.4 La relazione annuale deve comunque essere consegnata alla Regione Piemonte entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

10.5 La Fondazione è tenuta a conservare per dieci anni registri dettagliati degli interventi di aiuto effettuati, atti a consentire attività di controllo da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 651/2014.